



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA
E ISTITUTI CULTURALI
SERVIZIO I

A tutti gli Uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica
LORO SEDI

e. p. c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

All'Organismo di valutazione della performance

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 33

Oggetto: indicazioni su tirocini curriculari.

a. Premessa

Con la presente Circolare si forniscono indicazioni in materia di tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura.

A norma dell'[art. 15, comma 2, lettere e\) ed f\), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169](#), ss.mm.ii., la scrivente Direzione generale *“e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero”*.

Rientrano in tale previsione anche le convenzioni - con università, con istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio dei titoli accademici o con enti di formazione accreditati - per i tirocini curriculari.

b. Riferimenti normativi

Per la realizzazione dei tirocini curriculari, i riferimenti normativi attualmente vigenti a livello nazionale sono: [art. 18 della L. 196/1997](#); [D. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142/1998](#); [art. 10, comma 5 del D. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.](#)



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203
PEC: mbac-dg-eric@pec.cultura.gov.it
mbac-dg-eric.servizio1@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-eric@cultura.gov.it
dg-eric.servizio1@cultura.gov.it

[270/2004](#). Specificamente in seno al Ministero della cultura, il tirocinio curriculare favorisce la promozione congiunta di studi e attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale e – contribuendo alla crescita formativa dello studente, in termini di trasmissione di conoscenze e abilità nonché di sviluppo di competenze – risponde anche, in ultima istanza, a *diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione*, come previsto dagli artt. [118](#) e [119](#) del D.Lgs 42/2004, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.

c. Il tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare è un periodo formativo che si svolge durante il percorso di studi e, dunque, rientra in un piano di studi universitario o comunque scolastico; esso è primariamente funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e, pertanto:

- non si configura come rapporto di lavoro né come altro tipo di esperienza professionale;
- non comporta alcun obbligo di assunzione al termine da parte del soggetto ospitante;
- è rivolto a studenti iscritti ai corsi di laurea, alle scuole di specializzazione non mediche, a master e a dottorati di ricerca;
- è promosso da università o altri enti di formazione accreditati (definiti come “soggetti promotori”);
- è incluso nei piani di studio e si svolge all’interno del periodo di frequenza del corso, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari;
- non prevede l’obbligo di corrispondere, da parte del soggetto ospitante, una indennità, un rimborso spese o altri tipi di facilitazioni (buoni pasto, servizi mensa, ...);
- è disciplinato – restando nell’ambito della competenza concorrente – dalla normativa interna dei singoli atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa di riferimento;
- la sua durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per soggetti con disabilità (la durata massima è, in questo caso, è pari a 24 mesi).

Ai soli fini e per gli effetti del [D.Lgs. 81/2008](#), recante *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, il tirocinante beneficiario è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti beneficiari contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Per i tirocini curriculari è necessario che i rapporti tra soggetto ospitante e soggetto promotore siano regolati da una convenzione che, in fase di attivazione di singole esperienze di tirocinio, costituisce la cornice di riferimento dei progetti formativi individuali (PFI).

d. Autorizzazione del Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Ai sensi dell’art. 119, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, nel quadro di più ampi accordi tra MiC e MUR, richiamati al comma 1, “*i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per*



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: dg-eric@pec.cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-eric@cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@cultura.gov.it

l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici”.

Al contempo, il D.P.C.M. 169/2019, all'art. 15, comma 2, lettera f), prevede la valutazione e l'autorizzazione da parte della DG-ERIC su tutte le attività formative svolte presso o in collaborazione con gli Uffici del Ministero (ivi, dunque, compresi i tirocini curriculari).

Essendo dunque opportuno garantire l'uniformità delle procedure nonché la progettazione congiunta di percorsi didattici e formativi tra soggetti ospitanti e soggetti promotori, **la scrivente Direzione intende promuovere, per tutti i corsi di laurea e post-laurea, la stipula di convenzioni quadro in materia di tirocini curriculari per tutti gli Uffici del Ministero della cultura (da ora in poi definite “Convenzioni quadro”). Dette Convenzioni sono di volta in volta pubblicate sul sito istituzionale, nella [pagina dedicata ad accordi e convenzioni](#).**

Gli accordi tra Uffici del Ministero e soggetti promotori non rientranti nella fattispecie della Convenzione quadro possono essere integrati/sostituiti, alla loro naturale scadenza, con l'adesione ad una Convenzione quadro vigente. In ogni caso, l'Ufficio ospitante può procedere autonomamente alla stipula dell'accordo con il soggetto promotore, previa richiesta di specifica autorizzazione come previsto dall'art. 15, comma 2, lettera f), del D.P.C.M. 169/2019. Dall'intervenuta mutazione del quadro normativo consegue, altresì, l'inefficacia dell'autorizzazione generale e preventiva per convenzioni su tirocini curriculari come prevista dalla precedente Circolare n. 38/2015.

e. Attivazione di un tirocinio curriculare: adempimenti e autorizzazione

e.1) Adempimenti a carico dell'Ufficio ospitante.

e.1.1) Verifica del rispetto del vincolo del numero dei dipendenti a tempo indeterminato

Per procedere all'attivazione del tirocinio curriculare, l'Ufficio ospitante è tenuto a verificare il rispetto del vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. del Ministero del Lavoro n. 142/1998.

e.1.2) Individuazione del tutor del soggetto ospitante

Tra i dipendenti a tempo indeterminato dovrà individuare il tutor c.d. “del soggetto ospitante”. Ogni tutor non potrà seguire contemporaneamente più di tre tirocinanti; fa fede il numero degli studenti seguiti all'avvio di un nuovo tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor individuato, il soggetto ospitante – dandone comunicazione formale al soggetto promotore – è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Il tutor del soggetto ospitante favorisce l'inserimento del tirocinante nell'ambiente di svolgimento delle attività, promuove e supporta lo svolgimento delle attività, aggiorna la documentazione relativa al tirocinio, collabora con il tutor del soggetto promotore alla composizione del dossier e alla predisposizione dell'attestato finale nonché alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, garantendo il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, anche attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo.



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: dg-eric@pec.cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-eric@cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@cultura.gov.it

e.1.3) Il progetto formativo individuale (PFI)

Il soggetto promotore – di concerto con il tirocinante beneficiario e il soggetto ospitante – è tenuto a redigere il progetto formativo individuale (PFI).

Il progetto formativo individuale deve dettagliare:

- i dati anagrafici del tirocinante;
- i dati anagrafici dell'ente/ufficio ospitante;
- la durata complessiva del tirocinio, comprensiva dell'indicazione delle ore totali previste;
- i tempi di accesso ai locali, sede dello svolgimento delle attività;
- gli eventuali periodi di sospensione, se previsti;
- le sedi di svolgimento delle attività;
- il settore di inserimento (specifico ufficio e/o area funzionale);
- il tutor del soggetto promotore;
- il tutor del soggetto ospitante;
- le attività previste e le relative modalità di svolgimento;
- indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli obiettivi del tirocinio.


Nel PFI dovranno, inoltre, essere riportati gli estremi identificativi della assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e di quella per la responsabilità civile, i cui effetti devono dispiegarsi per l'intero periodo del tirocinio.

e.2) Autorizzazione a norma dell'art. 15 comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 ss.mm.ii.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 15, comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 169/2019 ss.mm.ii., possono avere luogo i tirocini curriculari che siano autorizzati da questa Direzione generale e alla quale sono comunicati tramite invio del modulo allegato alla presente Circolare (allegato n.1) all'indirizzo PEO dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I – *UFFICIO STUDI*

Dott. Marco PUZONI




DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: dg-eric@pec.cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-eric@cultura.gov.it

dg-eric.servizio1@cultura.gov.it